



Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Brindisi

Premessa.

La disciplina degli illeciti amministrativi è contenuta nella legge n. 689/81 ed ha carattere generale, si estende a tutte le violazioni di norme non tributarie punite con procedimento e sanzioni amministrative.

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina i procedimenti diretti all'irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza della Camera di Commercio di Brindisi, relativamente agli aspetti non disciplinati dalla legge n. 689/81.

Art. 2 Organo deputato a ricevere il rapporto

Quando, così come previsto dall'art 17 della legge n. 689/81, l'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio è individuato come l'organo deputato a ricevere il rapporto dei verbalizzanti, l'Ufficio si attiva non prima del termine di 60 giorni fissato dalla legge per il pagamento in misura ridotta, ed il rapporto dei verbalizzanti, inoltre, deve dare atto del mancato pagamento del verbale. I rapporti inviati prima del tempo sono improduttivi di effetti, e si considerano non pervenuti.

Art. 3 Partecipazione al procedimento

Entro 30 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, i soggetti contro cui si procede possono presentare scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dal responsabile dell'Ufficio Sanzioni.

Art. 4 Ordinanza ingiunzione

L'Ufficio Sanzioni della Camera di Commercio di Brindisi, ove ritenga fondata la contestazione, adotta i provvedimenti sanzionatori previsti. In caso contrario dispone l'archiviazione degli atti del procedimento dandone comunicazione all'interessato ed all'ufficio che ha presentato il rapporto.

In caso di violazione punita con sanzione pecuniaria, l'Ufficio Sanzioni determina l'entità della somma dovuta in base ai criteri dettati dall'art. 11 della legge 689/81 e ne ingiunge il pagamento insieme alle spese di procedura.

L'ordinanza ingiunzione, adeguatamente motivata, deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità competente a decidere il ricorso.

Art. 5 Termini del procedimento

A norma dell'art. 28 della legge 689/81, il diritto a riscuotere le somme dovute, si prescrive nel termine di 5 anni dalla data di contestazione o notifica del verbale. La Camera di Commercio di Brindisi, con il presente regolamento, adotta lo stesso limite temporale come termine del procedimento.

Art. 6 Procedura di esecuzione coattiva

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'ordinanza, la Camera di Commercio procede alla riscossione delle somme dovute, in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo al Consorzio Nazionale dei Concessionari.